



Presidente

Omissis

Fasc. Anac n. 2172/2023 (URCP 37/2023)

**Oggetto:** Aggiornamento dei prezzi di riferimento del servizio di lavanolo in ambito sanitario –  
Richiesta chiarimenti

Con riferimento alla nota n. 27398 del 6 aprile 2023 il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 13 settembre 2023, ha deliberato la trasmissione delle seguenti considerazioni.

In merito alle problematiche relative alle richieste di revisione delle condizioni contrattuali pervenute dalla società affidataria del servizio di lavanolo sulla base degli incrementi dei prezzi aggiornati dall’Autorità con delibera del 27 luglio 2022 n. 369, si osserva che questa Autorità non è deputata a fornire indicazioni sulla correttezza o meno dell’istruttoria svolta in concreto.

Nondimeno, da quanto esposto nella citata nota, sembra che l’istruzione fornita dal soggetto aggregatore di procedere, previa istruttoria, all’equa modifica delle condizioni contrattuali, a fronte di una istanza di risoluzione del contratto da parte del fornitore del servizio, sia coerente con il quadro normativo di riferimento, in particolare con l’articolo 1467 c.c. applicabile in materia in virtù del rimando effettuato dall’articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In questo senso, anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito (da ultimo, Tar Campania, sez. V, 16.06.2022, n. 4095) come «*nel corso del rapporto, infatti, anche in presenza di una previsione escludente della legge di gara, qualora si verifichi un aumento imprevedibile del costo del servizio in grado di alterare il sinallagma contrattuale rendendo il contratto eccessivamente oneroso per l’appaltatore, questi può sempre esperire il rimedio civilistico di cui all’art. 1467 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta, alle condizioni previste dalla norma e, ovviamente, con azione proposta dinanzi al giudice competente*».

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente